

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **375/1991** (ECLI:IT:COST:1991:375)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **10/07/1991**; Decisione del **11/07/1991**

Deposito del **23/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **07/08/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17463**

Atti decisi:

N. 375

ORDINANZA 11-23 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di La Guzza Antonino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 1991, la Corte di appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di revisione della sentenza con la quale La Guzza Antonino venne condannato dalla Corte di assise di Catania per il delitto di omicidio aggravato, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono che il procedimento di revisione di una sentenza pronunciata dalla Corte di assise venga devoluto alla competenza della Corte di assise di appello del distretto in cui ha sede la Corte di assise di primo grado", assumendo che, da un lato, il giudizio di revisione, "pur avendo una sua autonomia rispetto al processo principale", impone "un riesame nel merito di fatti che hanno formato oggetto di precedenti valutazioni compiute da altri giudici predeterminati per legge", e che, dall'altro, la Corte di assise, "per la sua particolare composizione e per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione ordinaria... .. deve ritenersi giudice precostituito per legge in relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione già esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento;

e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.